

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Scheda Sintetica
- b) Nota Informativa
- c) Condizioni di Assicurazione, comprensive di:
- c1) Regolamento della gestione interna separata
- d) Glossario
- e) Modulo di proposta

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

SARASAVE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A CAPITALE RIVALUTABILE A PREMI RICORRENTI
ABBINATA A POLIZZA AUTO CON FRANCHIGIA

EVIDENZA
Risparmio
RISPARMIO
Investimen
VESTIMENTI
Increment
INCREMENTI
Fascicolo Informativo
il tuo reddito
TUO REDDITO
Realizzar
REALIZZARE
sogni fut
COGNITIVI
Capit
CAPITOLI



SARA
VITA



SARA VITA spa - Sede e Direzione Generale 00198 Roma Italia - Via Po, 20 - Capitale Sociale L. 20.000.000 (i.v.) - Iscrizione al Registro del Tribunale di Roma N. 7115/85 C.C.I.A.A. Roma n. 556742 - Cod. Fisc. 07103240581 - Partita IVA 01687941003 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattie con DMICA n. 16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n. 594 del 18/06/97 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della SARA assicurazioni spa Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia - 00198 Roma - Via Po, 20

Indice

<i>SCHEDA SINTETICA</i>	pag. 3
<i>NOTA INFORMATIVA</i>	pag. 7
<i>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</i>	pag. 16
<i>GLOSSARIO</i>	pag. 21
<i>MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE/VARIAZIONI CONTRATTUALI</i>	pag. 25
<i>MODULO DI PROPOSTA</i>	pag. 27



SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1) Informazioni generali

1.a) *Impresa di assicurazione*

La Società che offre l'assicurazione è denominata SARA VITA spa, è una Società per azioni con capitale sociale di 20 milioni di Euro interamente versati, è una Società facente parte del Gruppo ACI – Automobile Club Italia ed ha sede in Roma, Via Po 20, 00198.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della SARA Assicurazioni spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, Via Po 20, 00198 Roma.

1.b) *Denominazione del contratto*

Il contratto di assicurazione cui la presente scheda sintetica si riferisce è denominato SaraSave.

1.c) *Tipologia del contratto*

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi.

1.d) *Durata del contratto*

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato. E' possibile esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di entrata in vigore della polizza, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 10, 11 e 12 delle Condizioni di assicurazione.

1.e) *Pagamento dei premi*

Il presente contratto prevede il versamento di un premio di perfezionamento, da versare alla stipula della polizza, il cui importo è pari all'importo della franchigia prevista sulla polizza di Responsabilità Civile Autoveicoli con franchigia, secondo quanto di seguito precisato. Dopo il perfezionamento della polizza, il Contraente può effettuare il versamento di premi ricorrenti e di premi integrativi, secondo le modalità di seguito descritte.

A fronte di ogni versamento effettuato dal Contraente, sia come premio ricorrente che come premio integrativo, sarà emesso dalla Società un certificato di assicurazione che formerà parte integrante della polizza.

2) Caratteristiche del contratto

L'esigenza che SaraSave intende soddisfare è quella di poter ottenere uno sconto sulla polizza auto tramite la stipula di una polizza RCA con franchigia, che richiede infatti l'abbinamento obbligatorio di SaraSave, impiegando al tempo stesso le proprie

disponibilità in una forma di investimento con garanzia di rendimento minimo e consolidamento delle prestazioni.

Tale contratto viene stipulato esclusivamente in abbinamento con una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli con franchigia, di seguito definita polizza RCA, emessa da SARA Assicurazioni spa.

Sul premio di perfezionamento, versato alla stipula della polizza, non viene applicato alcun caricamento; sui premi successivi è prevista l'applicazione di un caricamento descritto al successivo punto 4.

Dai premi successivi al premio di perfezionamento, una quota parte degli stessi viene trattenuta dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto, ed in particolare per far fronte alla prestazione prevista per il caso di morte dell'Assicurato, secondo quanto di seguito descritto; tale quota parte, compresa nei costi del contratto, non concorre pertanto alla formazione del capitale liquidabile a scadenza.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto riportato nella sezione F della Nota informativa per la descrizione del meccanismo di partecipazione agli utili. L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3) Prestazioni assicurative

A fronte di ogni versamento effettuato, la Società garantisce un capitale assicurato determinato secondo le modalità riportate all'articolo 5 delle Condizioni di assicurazione.

Il contratto prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, la liquidazione, ai beneficiari designati, di un importo pari al capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data del decesso. Il capitale è soggetto alle rivalutazioni annuali, nella misura e secondo le modalità riportate agli articoli 6 e 7 delle Condizioni di assicurazione.

Le prestazioni complessive di polizza sono date dalla somma delle prestazioni di ciascun versamento effettuato, diminuite degli importi eventualmente già liquidati a seguito di riscatti parziali, secondo quanto previsto all'articolo 10 delle Condizioni di assicurazione.

A condizione che sulla polizza RCA non siano stati denunciati sinistri avvenuti nel corso dei primi 5 anni di assicurazione e sulla polizza vita sia stato versato tutti gli anni almeno il premio ricorrente indicato in polizza, sarà riconosciuto un BONUS pari al 10% del premio di perfezionamento versato alla stipula della polizza. Tale bonus sarà accreditato sulla polizza a titolo di mag-

giorazione del capitale entro i 12 mesi successivi alla fine del quinquennio, previa dichiarazione di SARA Assicurazioni spa circa l'assenza di sinistri liquidati o riservati a carico della polizza RCA. L'accredito del bonus avrà luogo se alla scadenza del quinto anniversario la polizza risulti in pieno vigore in quanto non è stata soggetta a riscatto totale o parziale.

E' prevista, per i primi dieci anni, la garanzia di una rivalutazione minima del capitale che, alla data di redazione del presente Fascicolo informativo, è pari al 2,0%; tale rivalutazione minima garantita viene riconosciuta e si consolida annualmente, per cui ciascuna rivalutazione verrà applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni.

I rendimenti annualmente realizzati dalla Gestione interna separata eccedenti tale rendimento minimo garantito, una volta dichiarati al Contraente, vengono accreditati sulla polizza e acquisiti in via definitiva.

In caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 4, 5, 6 e 7 delle Condizioni di assicurazione.

4) Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di

gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se il "Costo percentuale medio annuo" al 10° anno è pari all'1,0%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1,0% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su prefissati livelli di premio ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Gestione separata FONDO SOCI

Premio unico: € 500,00 Età: qualunque		Premio unico: € 1.000,00 Età: qualunque	
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,92%	5	1,85%
10	1,68%	10	1,67%
15	1,50%	15	1,50%
20	1,39%	20	1,39%
25	1,32%	25	1,32%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5°.

5) Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione separata

In questa sezione sono rappresentati i tassi di rendimento realizzati dalla Gestione interna separata FONDO SOCI negli ultimi 5

anni ed i corrispondenti tassi di rendimento minimo riconosciuti agli Assicurati. I dati sono confrontati con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Gestione separata FONDO SOCI

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2000	7,07%	6,07%	5,57%	2,6%
2001	5,72%	4,72%	4,93%	2,7%
2002	5,21%	4,21%	4,67%	2,5%
2003	4,70%	3,70%	3,73%	2,5%
2004	4,53%	3,53%	3,59%	2,0%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

6) Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

SARA VITA spa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.

Salvatore Vitale
Direttore Generale



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1) Informazioni generali

La Società che offre l'assicurazione è denominata SARA VITA spa, è una Società per azioni con capitale sociale di 20 milioni di euro interamente versati, è una Società facente parte del Gruppo ACI – Automobile Club Italia ed ha Sede in Italia, a Roma, Via Po n. 20 - 00198, tel. 06.84.751 – sito internet www.saravita.it E-mail: saravita@sara.it

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della SARA Assicurazioni spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, Via Po 20, Roma.

La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n. 16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n. 594 del 18/06/97.

La Società incaricata della revisione contabile e di bilancio è la Reconta Ernst&Young Spa, Via G. D. Romagnosi 18/A, 00196 ROMA.

2) Conflitto di interessi

La Società si riserva di affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nelle Gestioni separate a società facenti parte del Gruppo ACI – Automobile Club Italia (Gruppo ACI) a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Nella gestione degli attivi sopra richiamati il gestore può compiere operazioni su strumenti finanziari, ivi compresi parti di OICR, emessi da Società appartenenti al Gruppo ACI.

La Società opererà comunque in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Attualmente tra la Società e gli enti emittenti non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni ovvero di altra utilità. In caso di eventuali accordi futuri le commissioni retrocesse alla Società, ovvero il valore monetario delle diverse utilità concesse, saranno poste a beneficio degli Assicurati e nei rendiconti annuali delle Gestioni separate saranno indicati gli importi delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati (e nel caso di utilità rappresentate da servizi, il valore monetario dei medesimi).

In ogni caso la Società si impegna ad ottenere per i Contraenti il

miglior risultato possibile indipendentemente dagli accordi di cui sopra.

B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

1) Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Tale contratto viene stipulato esclusivamente in abbonamento con una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli con franchigia, di seguito definita polizza RCA, emessa da SARA Assicurazioni spa.

Il presente contratto è a vita intera, cioè la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Le prestazioni garantite da tale contratto vengono acquisite mediante il pagamento di un premio di perfezionamento da versare alla stipula della polizza, di premi ricorrenti e di premi integrativi.

Dai premi successivi a quello di perfezionamento, una quota parte degli stessi viene trattenuta dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto, ed in particolare per far fronte alla prestazione prevista per il caso di morte dell'Assicurato, secondo quanto di seguito descritto. Tale quota parte, compresa nei costi del contratto descritti al punto 1 della successiva sezione D, non concorre pertanto alla formazione del capitale liquidabile a scadenza.

Il contratto prevede la liquidazione, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, del capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso.

In particolare, a fronte di ogni versamento effettuato, la Società garantisce le prestazioni di seguito elencate.

Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, la Società liquiderà, ai beneficiari designati, un importo pari al capitale assicurato, determinato secondo le modalità riportate all'articolo 5 delle Condizioni di assicurazione, rivalutato nella misura e secondo le modalità descritte agli articoli 6 e 7 delle Condizioni di assicurazione.

Le prestazioni complessive di polizza sono date dalla somma delle prestazioni garantite a fronte di ciascun versamento effettuato, diminuite degli importi eventualmente già liquidati a seguito di riscatti parziali, secondo quanto previsto all'articolo 10 delle Condizioni di assicurazione.

A condizione che sulla polizza RCA non siano stati denunciati sinistri avvenuti nel corso dei primi 5 anni di assicurazione e sulla polizza vita sia stato versato tutti gli anni almeno il premio ricorrente indicato in polizza, sarà riconosciuto al contratto un BONUS

pari al 10% del premio di perfezionamento versato alla stipula della polizza. Tale bonus sarà accreditato sulla polizza a titolo di maggiorazione del capitale entro i 12 mesi successivi alla fine del quinquennio, previa dichiarazione di SARA Assicurazioni spa circa l'assenza di sinistri liquidati o riservati a carico della polizza RCA. L'accredito del bonus avrà luogo se alla scadenza del quinto anniversario di polizza risulti in pieno vigore in quanto non è stata soggetta a riscatto totale o parziale.

La Società garantisce, per i primi dieci anni, una rivalutazione minima del capitale che, alla data di redazione della presente Nota informativa, è pari al 2,0%. Prima della scadenza di tale periodo, la Società comunicherà la nuova misura minima di rivalutazione che sarà applicata per i successivi 5 anni; in mancanza di tale comunicazione, si intenderà confermata la rivalutazione minima del periodo precedente.

Tale rivalutazione minima viene attribuita e si consolida annualmente, per cui ciascuna rivalutazione verrà applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni.

2) Premi

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare.

Il presente contratto prevede il versamento di un premio di perfezionamento, da versare alla stipula della polizza, il cui importo è pari all'importo della franchigia prevista sulla polizza RCA. Dopo il perfezionamento della polizza, il Contraente potrà effettuare il versamento di premi del seguente tipo:

- *premi ricorrenti*, di importo pari al premio di perfezionamento, da versare ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto;
- *premi integrativi*, se è stato effettuato il versamento del premio ricorrente relativo all'ultimo anniversario di polizza, purchè di importo unitario non inferiore ad € 150,00.

Il versamento dei premi ricorrenti ed integrativi è assolutamente libero per il Contraente, il quale può anche variare l'importo del premio ricorrente, sospendere e poi riprenderne il versamento.

A fronte di ogni versamento effettuato dal Contraente, sia come premio ricorrente che come premio integrativo, sarà emesso dalla Società un certificato di assicurazione nel quale sarà indicato, tra l'altro, il relativo capitale assicurato e la data di decorrenza del versamento, che formerà parte integrante della polizza.

Resta inteso che le prestazioni garantite sono unicamente quelle corrispondenti ai premi effettivamente versati.

Il Contraente può sospendere il versamento dei premi in qualunque momento. **A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di entrata in vigore della polizza,**

fatto salvo quanto indicato agli articoli 11 e 12 delle Condizioni di assicurazione, il Contraente ha il diritto di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto, determinato secondo le modalità descritte al punto 2 della successiva sezione E.

I premi verranno corrisposti nei termini previsti nell'articolo 3 delle Condizioni di assicurazione, e comunque non oltre la morte dell'Assicurato, e secondo le modalità di seguito descritte.

I premi possono essere versati in una delle seguenti modalità previste dalla Società: assegno bancario o circolare intestato all'Agenzia di competenza, bonifico su conto corrente bancario intestato all'Agenzia di competenza, denaro contante se preventivamente autorizzato dalla Società.

3) Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La presente forma assicurativa è collegata alla Gestione patrimoniale denominata "FONDO SOCI", separata dalle altre attività della Società, disciplinata da apposito Regolamento riportato all'articolo 8 delle Condizioni di assicurazione, e le cui caratteristiche sono dettagliatamente descritte nella successiva sezione C. Il rendimento realizzato dalla Gestione separata viene annualmente attribuito alla polizza, a titolo di partecipazione agli utili, sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato, in base alle seguenti modalità:

- a) se il rendimento lordo realizzato dalla Gestione separata è uguale o maggiore del 10%, la misura di rivalutazione attribuita alla polizza è pari al rendimento lordo moltiplicato per l'aliquota di partecipazione fissata dalla Società in misura pari al 90,0%.
- b) se il rendimento lordo realizzato dalla Gestione separata è inferiore al 10% ed è maggiore o uguale al 3,0%, la misura di rivalutazione attribuita alla polizza è pari a tale rendimento lordo detratto del rendimento minimo trattenuto dalla Società dell'1,0%.

Limitatamente al primo anniversario della data di decorrenza della polizza, la misura di rivalutazione sarà ridotta di 1,50 punti percentuali, fermo restando la misura minima di rivalutazione garantita del 2,0%.

- c) se il rendimento lordo realizzato dalla Gestione separata è inferiore al 3,0% la misura di rivalutazione attribuita alla polizza è pari alla rivalutazione minima garantita del 2,0%.

La rivalutazione minima del capitale assicurato pari al 2,0% è garantita per i primi dieci anni. Prima della scadenza di tale periodo, la Società comunicherà la nuova misura minima di rivalutazione che sarà applicata per i successivi 5 anni; in mancanza di tale comunicazione si intenderà confermata la rivalutazione minima del periodo precedente.

Ai fini di una migliore comprensione del meccanismo di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili, si riporta di seguito un'esempio:

Rend. lordo della Gestione separata	Aliquota di retrocessione	Rendimento trattenuto dalla Società		Misura della rivalutazione	
		1° anniversario	Anniversari successivi	1° anniversario	Anniversari successivi
15%	90%	2,50%	1,50%	12,50%	13,50%
10%	90%	2,50%	1,0%	7,50%	9,0%
3%	-	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%
2%	-	-	-	2,00%	2,00%

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto verrà quindi rivalutato in base alla misura di rivalutazione come sopra calcolata.

Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura della rivalutazione. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni.

Il meccanismo di rivalutazione annuale del capitale assicurato garantisce quindi il consolidamento delle rivalutazioni annuali, in quanto queste, una volta accreditate sul contratto, restano definitivamente acquisite, per cui, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto riportato nella sezione F per la descrizione degli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C) INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua del capitale assicurato in funzione dei rendimenti realizzati da una Gestione interna separata.

La Gestione interna separata alla quale la presente forma assicurativa è collegata è denominata "FONDO SOCI".

FONDO SOCI

La valuta di denominazione di tale Gestione separata è l'Euro. La gestione di FONDO SOCI è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interes-

se collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il valore delle attività complessivamente gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di FONDO SOCI.

La peculiarità di FONDO SOCI, che è riservato esclusivamente ai Contraenti che risultano iscritti all'ACI alla stipulazione della polizza, consiste nel far partecipare il Contraente, oltre al rendimento finanziario della gestione, anche al risultato - se positivo - di natura gestionale; il risultato gestionale è il valore risultante dalla somma di due quantità: la prima è la differenza tra i premi di rischio relativi alle garanzie caso morte e le somme liquidate e/o riservate a causa di decesso di competenza dell'esercizio; la seconda è la differenza tra l'ammontare dei caricamenti relativi ai premi di competenza e le spese di competenza della gestione, per l'esercizio.

Le finalità di FONDO SOCI sono quelle di attuare una gestione efficiente degli attivi compresi nel suo patrimonio, al fine di adempiere agli impegni contrattualmente assunti nei confronti degli Assicurati, in particolare per quanto concerne la remunerazione minima garantita su ogni contratto ed il consolidamento annuale delle rivalutazioni via via accreditate sui contratti stessi.

La gestione di FONDO SOCI è sottoposta a certificazione da parte della società di revisione Reconta Ernst&Young Spa, la quale attesta la rispondenza della gestione del Fondo al suo Regolamento.

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale e fa riferimento ai 12 mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria della polizza.

Gli attivi compresi nel patrimonio di FONDO SOCI appartengono alle categorie di attivi previste dall'articolo 26 del D.Lgs 174/95 per la copertura delle riserve tecniche.

In particolare vengono di seguito elencate le specifiche tipologie di attività finanziarie comprese nel patrimonio della Gestione

separata alla data di redazione della presente Nota informativa:

Categoria attività
BTP
CCT
Altri titoli di Stato emessi in Euro
Altri titoli di Stato emessi in valuta
Obbligazioni quotate in Euro
Obbligazioni non quotate in Euro
Azioni quotate in Euro
Immobili
Quote di OICR
Liquidità

Nel complesso, l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle aree Europa, USA, Pacifico.

La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio. Da Regolamento non sono previsti limiti di investimento.

Tra gli investimenti della Gestione separata non figurano attualmente strumenti o altri attivi emessi o gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo ACI.

Qualora, al fine di migliorare il risultato della Gestione separata, si ritenesse opportuno di inserire tra gli attivi anche i suddetti strumenti, il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%.

D) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

1) Costi

Il contratto prevede i seguenti costi:

a) caricamenti: pari al 5%, applicati sui premi successivi a quello di perfezionamento;

b) Costi per riscatto

Nell'ipotesi in cui il Contraente eserciti il diritto di riscatto della polizza, la Società liquiderà un importo ottenuto secondo le modalità dettagliatamente descritte al punto 2 della successiva sezione E.

Nella tabella di seguito riportata, vengono indicate le percentuali di riduzione delle prestazioni in funzione degli anni interamente trascorsi tra la data di decorrenza della polizza e la data di richiesta del riscatto.

Anni interi trascorsi	Coefficienti
1	96%
2	97%
3	98%
4	99%
5	100%

c) Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione

I costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata sono pari a:

- se il rendimento lordo della Gestione è uguale o maggiore del 10%: 10% del rendimento lordo
- se il rendimento lordo della Gestione è inferiore al 10% ed è maggiore o uguale al 3,0%; un punto percentuale
- se il rendimento lordo della Gestione è inferiore al 2%; costi pari a zero

Limitatamente al primo anniversario della data di decorrenza della polizza, la Società tratterà un rendimento minimo pari al 2,50%, purchè la misura di rivalutazione attribuita sia almeno pari al 2,0%; in caso contrario il rendimento trattenuto dalla Società sarà pari al minor valore ottenuto sottraendo dal rendimento lordo della Gestione separata la misura minima di rivalutazione da riconoscere agli Assicurati pari al 2,0%.

2) Regime fiscale

I premi versati dal Contraente sono esenti da imposte.

Le somme corrisposte dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita:

- se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti da tassazione;
- se corrisposte a seguito di riscatto costituiscono reddito imponibile e pertanto sono soggette ad imposta pari al 12,50% sulla differenza fra il capitale maturato e l'ammontare dei premi pagati. Nel caso in cui la prestazione è percepita da un soggetto esercente attività commerciale, la ritenuta del 12,50% non è applicata (D.Lgs. 47 del 18/2/2000 e successive modifiche e integrazioni).

E) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1) Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui avviene il pagamento del premio e la sottoscrizione del contratto da parte del Contraente.

Le garanzie assicurative decorrono dalla data di perfezionamento del contratto; qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva al versamento del premio, le garanzie assicurative non possono entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno di decorrenza.

2) Riscatto

Il Contraente può richiedere l'anticipata risoluzione del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto decorso almeno un anno dalla data di entrata in vigore della polizza, **salvo quanto previsto al successivo punto 3 in relazione al vincolo a favore della SARA Assicurazioni spa.**

Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di richiesta di riscatto, maggiorato della rivalutazione minima garantita in rapporto al periodo compreso tra l'ultimo anniversario di polizza decorso e la data di richiesta del riscatto, moltiplicato per il coefficiente riportato nella tabella di cui al punto 1 della precedente sezione D, in relazione agli anni interamente trascorsi tra la data di decorrenza del contratto e la data di richiesta del riscatto.

Il Contraente può chiedere anche il riscatto della polizza in misura parziale, ed in tal caso le prestazioni di polizza verranno ridotte fino a concorrenza dell'importo richiesto. A seguito di ogni riscatto parziale la polizza rimarrà in vigore per un capitale residuo, il cui importo sarà comunque comunicato al momento della liquidazione.

E' possibile che in relazione all'epoca in cui viene esercitato il riscatto, **il relativo importo possa risultare inferiore ai premi versati.**

Per maggiori informazioni sui valori di riscatto, il Contraente può rivolgersi all'Ufficio gestione portafoglio, Via Po 20, telefono 06/8475759, fax 06/8475766, E-mail Supportoportafoglioramovita@sara.it.

Si rinvia al Progetto esemplificativo contenute nella Sezione F per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto, mentre l'indicazione dei valori puntuali sarà contenuta nel Progetto personalizzato.

3) Vincolo a favore di SARA Assicurazioni spa

La polizza è vincolata a favore di SARA Assicurazioni spa fino al 12° mese successivo alla scadenza della polizza RCA, o delle successive variazioni, sostituzioni o rinnovi, a garanzia dei crediti per rivalsa della franchigia non opponibile ai terzi danneggiati ai sensi dell'articolo 18 della legge n.990/1969, il cui importo non sia stato già versato a SARA Assicurazioni spa dalla Società ai sensi di quanto di seguito indicato.

In particolare il Contraente autorizza irrevocabilmente la Società a versare a SARA Assicurazioni spa l'importo della franchigia da lui dovuto in sede di rivalsa ai sensi dell'articolo 18 della legge n.990/1969, in misura non superiore al premio di perfezionamento ed a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso a lui inviata da SARA Assicurazioni spa.

La Società comunicherà tempestivamente al Contraente la data del versamento.

L'importo vincolato a favore di SARA Assicurazioni spa è quindi pari alla franchigia relativa alla polizza RCA ed è temporalmente limitato, come sopra indicato, al 12° mese successivo alla scadenza della polizza RCA stessa, o delle successive variazioni,

sostituzioni o rinnovi.

Detto versamento costituisce un prestito al Contraente garantito dalla polizza. Su tale prestito saranno applicati interessi nella misura corrispondente al rendimento di FONDO SOCI.

Gli interessi dovranno essere corrisposti dal Contraente ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, a partire da quella successiva alla data di concessione del prestito e per il periodo fino all'anniversario seguente.

Se gli interessi non verranno versati entro sei mesi, la Società potrà effettuare il riscatto d'ufficio nei limiti della somma oggetto del prestito e degli interessi dovuti.

La Società avrà, in ogni modo, il diritto di recuperare la somma prestata e gli interessi non ancora corrisposti, in occasione di qualunque pagamento a cui fosse tenuta verso il Contraente o il beneficiario, così come il Contraente potrà in qualunque momento procedere al rimborso del prestito maggiorato degli interessi maturati fino a quella data e non ancora corrisposti.

4) Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, così come definita all'articolo 2 delle Condizioni di assicurazione, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte.

La revoca dovrà essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della Società e così intestata: SARA VITA spa – Via Po 20 – 00198 ROMA.

La Società è tenuta a restituire tali somme entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5) Diritto di recesso

Entro i 30 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, così come definita all'articolo 2 delle Condizioni di assicurazione, il Contraente potrà recedere dallo stesso.

Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della Società e così intestata: SARA VITA spa - Via Po 20 – 00198 ROMA.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà al Contraente il premio versato al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

6) Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

In occasione di ogni liquidazione da parte della Società, il Contraente o il beneficiario designato, dovranno consegnare alla Società i documenti previsti all'articolo 15 delle Condizioni di assicurazione, onde procedere al pagamento.

La Società mette a disposizione la somma dovuta, previo beneplacito della SARA Assicurazioni spa, entro 30 giorni dal ricevi-

mento della documentazione completa.

Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari.

Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice Civile).

Viene incluso nel presente Fascicolo informativo il "Modulo di richiesta di liquidazione/variazioni contrattuali", che reca l'elenco completo dei documenti da consegnare in relazione a ciascuna ipotesi di liquidazione, che deve essere compilato e sottoscritto dagli aventi diritto per le richieste di pagamento.

7) Legge applicabile al contratto

Al presente contratto si applica la legge italiana; le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà comunque la Società a proporre la legislazione da applicare, sulla quale prevarranno comunque le norme imperative di diritto italiano.

8) Lingua in cui è redatto il contratto

Il presente contratto, ed ogni documento ad esso allegato, vengono redatti in lingua italiana.

9) Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

SARA VITA spa - Assistenza Clienti

Via Po, 20, 00198 ROMA

Tel. 06.8475301 - Fax 06.8475259/251

E-mail gest.reclami@sara-vita.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06/42133.1, quale organo preposto ad esaminare i reclami, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

10) Ulteriore informativa disponibile

Dietro richiesta del Contraente, la Società si impegna a consegnare, in fase precontrattuale, l'ultimo rendiconto annuale della Gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della Gestione stessa.

Tali informazioni sono comunque disponibile sul sito internet della Società.

11) Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota informativa o nel Regolamento della Gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna altresì a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta o rendimento minimo trattenuto dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

F) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad un predefinito importo di premio.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguiti riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) Il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) Una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Ai fini della determinazione della misura di rivalutazione, si deve tener conto del rendimento trattenuto dalla Società, pari al 2,0% nel primo anniversario di polizza ed all'1,0% negli anniversari di polizza successivi.

I valori sviluppati in base al rendimento minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun

modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettiva-

mente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) *TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO*

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,0%.
- Età/sexo dell'Assicurato: qualunque.

Anni	Premio ricorrente	Cumulo premi ricorrenti	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	1.000,00	1.000,00	1.020,00	979,20
2	1.000,00	2.000,00	2.009,40	1.949,12
3	1.000,00	3.000,00	3.018,59	2.958,22
4	1.000,00	4.000,00	4.047,96	4.007,48
5	1.000,00	5.000,00	5.197,92	5.197,92
6	1.000,00	6.000,00	6.270,88	6.270,88
7	1.000,00	7.000,00	7.365,30	7.365,30
8	1.000,00	8.000,00	8.481,61	8.481,61
9	1.000,00	9.000,00	9.620,24	9.620,24
10	1.000,00	10.000,00	10.781,64	10.781,64
15	1.000,00	15.000,00	16.946,51	16.946,51
20	1.000,00	20.000,00	23.753,04	23.753,04

Le prestazioni sono state sviluppate ipotizzando che il Contraente versi, all'inizio di ciascun anno, un premio di importo pari a quello di perfezionamento, corrispondente alla franchigia della polizza RCA.

Gli importi dal 5° anno in poi sono comprensivi del BONUS, erogato alla fine del quinto anno, pari al 10% del premio di perfezionamento, secondo le condizioni previste all'articolo 9 delle Condizioni di assicurazione.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo il pagamento di 4 annualità di premio.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,0%
- Rendimento trattenuto dalla Società: 2,0% al primo anniversario di polizza, 1,0% negli anniversari di polizza successivi
- Misura della rivalutazione: 2,0% al primo anniversario di polizza, 3,0% negli anniversari di polizza successivi
- Età/sexo dell'Assicurato: qualunque

Anni	Premio unico ricorrente	Cumulo premi ricorrenti	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	1.000,00	1.000,00	1.020,00	979,20
2	1.000,00	2.000,00	2.029,10	1.968,23
3	1.000,00	3.000,00	3.068,47	3.007,10
4	1.000,00	4.000,00	4.139,02	4.097,63
5	1.000,00	5.000,00	5.341,69	5.341,69
6	1.000,00	6.000,00	6.480,44	6.480,44
7	1.000,00	7.000,00	7.653,35	7.653,35
8	1.000,00	8.000,00	8.861,45	8.861,45
9	1.000,00	9.000,00	10.105,79	10.105,79
10	1.000,00	10.000,00	11.387,46	11.387,46
15	1.000,00	15.000,00	18.396,17	18.396,17
20	1.000,00	20.000,00	26.521,20	26.521,20

Le prestazioni sono state sviluppate ipotizzando che il Contraente versi, all'inizio di ciascun anno, un premio di importo pari a quello di perfezionamento, corrispondente alla franchigia della polizza RCA.

Gli importi dal 5° anno in poi sono comprensivi del BONUS, erogato alla fine del quinto anno, pari al 10% del premio di perfezionamento, secondo le condizioni previste all'articolo 9 delle Condizioni di assicurazione.

Le prestazioni indicate nelle due tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali

SARA VITA spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Salvatore Vitale
Direttore Generale



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione sulla vita è stipulato in abbinamento con una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli (di seguito definita polizza RCA) emessa da SARA Assicurazioni spa.

Art. 1 Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici rilasciate dalla Società stessa.

Art. 2 Entrata in vigore

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di perfezionamento indicato in polizza, alle ore 24 del giorno in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato; oppure,
- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva al versamento del premio, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno di decorrenza.

La data di entrata in vigore dell'assicurazione rappresenta anche la data in cui il contratto si intende concluso fra le Parti.

Art. 3 Pagamento dei premi

Il premio è anticipato, dovuto cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce.

Alla stipula della polizza è previsto il pagamento di un premio di perfezionamento, il cui importo è pari all'importo della franchigia indicata nella polizza RCA relativa al veicolo la cui targa è riportata in polizza.

Dopo il perfezionamento della polizza, il Contraente potrà effettuare il versamento di premi del seguente tipo:

- premi ricorrenti, di importo pari al premio di perfezionamento, ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della polizza;
- premi integrativi, se è stato effettuato il versamento del premio ricorrente relativo all'ultimo anniversario di polizza, purchè di importo unitario non inferiore ad € 150,00.

A fronte del pagamento di ciascun premio la Società rilascerà appositi certificati di assicurazione nei quali sarà indicato, tra l'altro, il capitale assicurato a seguito del versamento effettuato e la data di decorrenza del versamento; il documento rilasciato al perfezionamento della polizza rappresenta il primo certificato di assicurazione.

Resta inteso che le prestazioni garantite dalla Società sono unicamente quelle corrispondenti ai premi effettivamente versati.

I premi debbono essere versati presso la sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 4 Prestazioni

In caso di morte dell'Assicurato, in qualunque momento essa avvenga, verrà liquidato, ai beneficiari designati, un importo uguale al capitale assicurato, determinato secondo le modalità riportate al successivo articolo 5, quale risulta rivalutato al momento del decesso.

Il capitale è soggetto alle rivalutazioni annuali previste nella Clausola di rivalutazione riportata al successivo articolo 7.

Le prestazioni complessive di polizza sono date dalla somma delle prestazioni relative ciascun versamento, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 11 e 12.

Art. 5 Determinazione del capitale assicurato

Il capitale assicurato a fronte del premio di perfezionamento è pari allo stesso premio versato.

Il capitale assicurato a fronte degli altri premi è pari al 95% del versamento effettuato.

Art. 6 Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, sono soggetti a rivalutazione sia i capitali relativi ai versamenti effettuati nell'anno, sia i capitali relativi ai versamenti effettuati negli anni assicurativi precedenti con le seguenti modalità:

- i capitali assicurati relativi ai versamenti ricorrenti ed integrativi effettuati nell'anno vengono rivalutati riducendo la misura di rivalutazione annua di cui al punto A) della Clausola di rivalutazione riportata al successivo articolo 7, in proporzione al numero intero di mesi intercorrenti tra la data di versamento e la data dell'anniversario di polizza successivo;
- i capitali assicurati relativi ai versamenti ricorrenti ed integrativi effettuati negli anni assicurativi precedenti vengono rivalutati applicando la misura di rivalutazione annua di cui al punto A) della Clausola di rivalutazione riportata al successivo articolo 7.

Art. 7 Clausola di rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento di FONDO SOCI riportato al successivo articolo 8, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza della polizza, la misura annua di rivalutazione da riconoscere agli Assicurati, ottenuta in base alle seguenti modalità:

- se il rendimento lordo realizzato dalla Gestione separata è uguale o maggiore del 10%, la misura di rivalutazione attribui-

ta alla polizza è pari al rendimento lordo moltiplicato per l'ali- quota di partecipazione fissata dalla Società in misura pari al 90,0%.

- se il rendimento lordo realizzato dalla Gestione separata è infe- riore al 10% ed è maggiore o uguale al 3,0%, la misura di rivalutazione attribuita alla polizza è pari a tale rendimento lordo detratto del rendimento minimo trattenuto dalla Società dell'1,0%.

Limitatamente al primo anniversario della data di decorrenza della polizza, la misura di rivalutazione sarà ridotta di 1,50 punti percentuali, fermo restando la misura minima di rivalutazione garantita del 2,0%.

- se il rendimento lordo realizzato dalla Gestione separata è infe- riore al 3,0% la misura di rivalutazione attribuita alla polizza è pari alla rivalutazione minima garantita del 2,0%.

La rivalutazione minima del capitale assicurato pari al 2,0% è garantita per i primi dieci anni. Prima della scadenza di tale perio- do, la Società comunicherà la nuova misura minima di rivaluta- zione che sarà applicata per i successivi 5 anni; in mancanza di tale comunicazione si intenderà confermata la rivalutazione mini- ma del periodo precedente.

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A).

Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura della rivalutazione. Segue, in particolare, che cia- scuna rivalutazione viene applicata al capitale in essere, com- prensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

Art. 8 Regolamento FONDO SOCI

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimen- ti, separata da quella delle altre attività di SARA VITA spa, che viene contraddistinta con il nome FONDO SOCI.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE legata al ren- dimento di FONDO SOCI.

La gestione di FONDO SOCI è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione di FONDO SOCI è mensilmente sottoposta a cer- tificazione da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n. 136, la quale ne attesta la rispondenza al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle atti- vità attribuite a FONDO SOCI, il rendimento relativo al perio- do di osservazione annuo dello stesso FONDO SOCI come descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammonta- re delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il tasso di rendimento annuo di FONDO SOCI per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando al valore medio di FONDO SOCI un importo pari alla somma algebrica tra il risultato finanziario di competenza di quel periodo il risultato tecnico attribuito al periodo stesso secon- do la procedura descritta nel seguito del presente articolo.

Per valore medio di FONDO SOCI si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investi- menti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO SOCI.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO SOCI.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO SOCI l'esercizio è quello che fa riferimento ai dodici mesi pre- cedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

Per risultato finanziario di FONDO SOCI si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo annuo di osser- vazione – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO SOCI – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli inve- stimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimen- to al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO SOCI e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizio- ne ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel FONDO SOCI stesso per i beni già di proprietà della Società.

Per risultato tecnico di esercizio deve intendersi il valore risultan- te dalla somma delle due quantità seguenti:

- a) La differenza tra i premi di rischio relativi alle garanzie caso morte e le somme liquidate e/o riservate a causa di decesso di competenza dell'esercizio; i premi di rischio di competen- za sono calcolati come semisomma dei premi di rischio rela- tivi alle polizze ed alle prestazioni in vigore al termine dell'esercizio precedente; i premi di rischio sono calcolati in base alle stesse tavole di mortalità utilizzate per il calcolo dei

tassi di premio di tariffa.

- b) La differenza tra l'ammontare dei caricamenti relativi ai premi di competenza e le spese di competenza della gestione, per l'esercizio; le spese di competenza, al netto dei costi diretti considerati nella determinazione dei rendimenti finanziari, sono attribuite in forma diretta per quanto concerne gli oneri di acquisizione, di incasso ed eventuali altre spese direttamente riconducibili a FONDO SOCI, mentre gli oneri generali di amministrazione ed altri eventuali oneri comuni saranno attribuiti nella stessa proporzione in cui i premi di competenza di FONDO SOCI stanno al totale dei premi della Società per l'esercizio interessato; i caricamenti, relativi ai premi di competenza di FONDO SOCI che concorrono alla formazione dei premi del bilancio dell'esercizio interessato, sono rilevati analiticamente in base alle funzioni di caricamento utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa; la rilevazione dei caricamenti sarà effettuata con criteri omogenei rispetto all'imputazione delle corrispondenti voci di spesa, con particolare riguardo agli oneri di acquisizione e includerà anche l'importo degli accessori di polizza incassati nell'esercizio.

Ove la somma tra le quantità di cui ai punti a) e b) risultasse non positiva, la stessa, per il periodo interessato, potrà essere convenzionalmente posta pari a zero, previa decisione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il periodo di osservazione sia diverso dall'anno solare (1/1 – 31/12) non si dà luogo alla rilevazione del risultato tecnico del periodo di osservazione, e per risultato tecnico si intende il valore rilevato e certificato per l'anno solare immediatamente precedente il periodo.

- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Art. 9 Bonus

A condizione che sulla polizza RCA non siano stati denunciati sinistri avvenuti nel corso dei primi 5 anni di assicurazione e sulla polizza vita, disciplinata dalle presenti Condizioni di assicurazione, sia stato versato tutti gli anni almeno il premio ricorrente indicato in polizza, sarà riconosciuto un BONUS pari al 10% del premio di perfezionamento versato alla stipula della polizza. Tale Bonus sarà accreditato sulla polizza a titolo di maggiorazione del capitale entro i 12 mesi successivi alla fine del quinquennio, previa dichiarazione di SARA Assicurazioni spa circa l'assenza di sinistri liquidati o riservati a carico della polizza RCA. L'accredito del BONUS avrà luogo se alla scadenza del quinto anniversario la polizza risulti in pieno vigore in quanto non è stata soggetta a riscatto totale o parziale.

Art. 10 Riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente, salvo quanto previsto ai successivi articoli 11 e 12, il contratto può essere riscattato a condizione che sia decorso almeno un anno dalla data di entrata in vigore dell'assicurazione.

Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di richiesta di riscatto, maggiorato della rivalutazione minima garantita in rapporto al periodo compreso tra l'ultimo anniversario di polizza decorso e la data di richiesta del riscatto, moltiplicato per il coefficiente riportato nella tabella seguente, in relazione agli anni interamente trascorsi tra la data di decorrenza e la data di richiesta del riscatto.

Anni interi trascorsi	Coefficienti
1	96%
2	97%
3	98%
4	99%
5	100%

Il Contraente può chiedere anche il riscatto della polizza in misura parziale. In tal caso la polizza rimane in vigore per un capitale residuo ottenuto riducendo il capitale precedentemente assicurato dell'importo del riscatto parziale

Art. 11 Vincolo a favore di SARA Assicurazioni

La polizza è vincolata a favore di SARA Assicurazioni spa fino al 12° mese successivo alla scadenza della polizza RCA, o delle successive variazioni, sostituzioni o rinnovi, a garanzia dei crediti per rivalsa della franchigia non opponibile ai terzi danneggiati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 990/1969, il cui importo non sia stato già versato a SARA Assicurazioni spa dalla Società ai sensi del successivo articolo 12.

Art. 12 Rimborso della franchigia di cui alla polizza RCA - Prestito

Il Contraente autorizza irrevocabilmente la Società a versare a SARA Assicurazioni spa l'importo della franchigia da lui dovuto in sede di rivalsa ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 990/1969, in misura non superiore al premio di perfezionamento ed a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso a lui inviata da SARA Assicurazioni spa.

La Società comunicherà tempestivamente al Contraente la data del versamento.

Detto versamento costituisce un prestito al Contraente garantito dalla polizza.

Art. 13 Condizioni di concessione del prestito

Sul prestito di cui al precedente articolo 12 saranno applicati

interessi nella misura corrispondente al rendimento di FONDO SOCI, di cui al punto 3) del Regolamento dello stesso Fondo riportato al precedente articolo 8.

Gli interessi dovranno essere corrisposti dal Contraente ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, a partire da quella successiva alla data di concessione del prestito e per il periodo fino all'anniversario seguente.

Gli interessi saranno determinati applicando all'ammontare del prestito concesso il tasso di rendimento di FONDO SOCI adottato per la rivalutazione del capitale assicurato allo stesso anniversario di polizza.

In occasione della concessione del prestito la Società potrà applicare interessi determinati in relazione al periodo di tempo compreso tra la data di concessione del prestito e l'anniversario di polizza immediatamente successivo.

Qualora gli interessi non vengano versati all'anniversario di polizza stabilito, sugli stessi verrà conteggiata una maggiorazione ottenuta applicando la misura di rivalutazione di cui al precedente articolo 7 punto A). Se gli interessi non verranno versati entro sei mesi, la Società potrà effettuare il riscatto d'ufficio nei limiti della somma oggetto del prestito e degli interessi dovuti.

La Società avrà, in ogni modo, il diritto di recuperare la somma prestata e gli interessi non ancora corrisposti, in occasione di qualunque pagamento a cui fosse tenuta verso il Contraente o il beneficiario, così come il Contraente potrà in qualunque momento procedere al rimborso del prestito di cui al precedente articolo 12 maggiorato degli interessi maturati fino a quella data e non ancora corrisposti.

Art. 14 Beneficiario

Il Contraente designa il beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, di prestito, di pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Art. 15 Pagamenti della Società

Verificatosi uno degli eventi previsti in polizza, prima di procede-

re al pagamento, dovranno essere consegnati alla Società i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare vengono richiesti:

- certificato di nascita dell'Assicurato quando questi sia persona diversa dal Contraente; tale certificato o documento identificativo equivalente potrà essere consegnato sin dal momento della stipula del contratto;
- originale di polizza;
- originali degli eventuali atti di variazione contrattuale (Appendici).

Prima di procedere a qualsiasi liquidazione, la Società chiederà il preventivo assenso di SARA Assicurazioni spa.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento ed ottenuto il benestare di SARA Assicurazioni spa, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore dei beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.

Art. 16 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) del Contraente o del beneficiario avente diritto alla prestazione.

Art. 17 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Art. 18 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita al precedente articolo 2, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a:

SARA VITA spa – Via Po, 20 – 00198 Roma.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della quota parte dello stesso relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

GLOSSARIO

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione): la percentuale del rendimento conseguito dalla Gestione separata degli investimenti, che la Società riconosce agli Assicurati.

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Bonus periodico: Bonus riconosciuto dalla Società al contratto sotto forma di maggiorazione della prestazione assicurata, secondo condizioni e misure prefissate nelle Condizioni di assicurazione, in caso di vita dell'Assicurato a determinate ricorrenze prestabilite, a condizione che siano stati pagati i premi pattuiti.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Composizione della Gestione separata: informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (nel caso di specie, annualmente) e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, rimane definitivamente acquisito dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti o omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.

Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica;
- nota informativa;
- condizioni di assicurazione;
- glossario;
- modulo di proposta.

Franchigia: importo a carico del Contraente per ogni sinistro con responsabilità sulla polizza di Responsabilità Civile Autoveicoli.

Gestione separata (o speciale): Fondo appositamente creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi, al netto dei costi, versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata e dall'aliquota deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione: vedi "Società".

Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione: pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito e la sottoscrizione del contratto da parte del Contraente.

Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza rivalutabile: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente

quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare Gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

Premio complessivo (o lordo): importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

Premio di tariffa: somma del premio puro e dei caricamenti.

Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita: valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Principio di adeguatezza: principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze ed alla sua propensione al rischio.

Proposta di assicurazione: documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quietanza: documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso (o ripensamento): diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento della Gestione separata: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni contrattuali, che regolano la Gestione separata.

Rendiconto annuale della Gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata ed all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

Rendimento finanziario: risultato finanziario realizzato dalla Gestione separata nel periodo previsto dal relativo Regolamento.

Rendimento minimo trattenuto: rendimento finanziario che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione separata.

Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato sulla polizza al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alle società di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva ed alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della

Gestione separata secondo la periodicità (nel caso di specie, annuale) stabilita dalle Condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita: garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (nel caso di specie, annuale) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni assicurate.

SARA Assicurazioni spa: l'impresa di assicurazione che emette la polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli.

Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento ed i costi.

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

Società (di assicurazione): la SARA VITA spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, ed al relativo versamento.

Tasso minimo garantito: rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

N.B.: Per una più sollecita definizione della liquidazione si consiglia di inviare il modulo completo di tutti dati allegando tutta la documentazione prevista per il caso specifico.

POLIZZA N. Contraente Agenzia di

TIPO RICHIESTA
(Richiedente autorizzato)

RISCATTO
(Contraente)

RISCATTO PARZIALE €
(Contraente)

SINISTRO
(Beneficiari caso morte)

DATI DEI RICHIEDENTI AUTORIZZATI	
1) Cognome e Nome	Data di nascita
C.F.	Professione
Indirizzo	
2) Cognome e Nome	Data di nascita
C.F.	Professione
Indirizzo	
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	DOCUMENTAZIONE ALLEGATA <small>(Barrare con «X»)</small>
<p>- In caso di riscatto:</p> <p>ORIGINALE DI POLIZZA E APPENDICI</p> <p>Il sottoscritto Contraente dichiara che l'Assicurato è in vita alla data della presente richiesta</p> <p>- In caso di sinistro:</p> <p>ORIGINALE DI POLIZZA E APPENDICI</p> <p>CERTIFICATO DI MORTE DELL'ASSICURATO AVVENUTA IL</p> <p>COPIA DEL TESTAMENTO <i>(ovvero atto notorio attestantene la mancanza)</i></p> <p>ATTO NOTORIO CIRCA EREDI LEGITTIMI <i>(se beneficiari sono gli eredi legittimi)</i></p> <p>DECRETO DEL GIUDICE TUTELARE SULLA RISCOSSIONE DEL CAPITALE <i>(se tra i beneficiari vi sono minorenni)</i></p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>

I sottoscritti richiedenti autorizzati dichiarano di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del Codice acconsentono al trattamento dei dati sensibili che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice e, inoltre acconsentono:

- al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO
- al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle Società del Gruppo effettuate da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO
- alla comunicazione a Società del Gruppo che utilizzano i dati per rilevare la qualità o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relativi a prodotti o servizi delle Società del Gruppo anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente informativa.

FIRMA DEI RICHIEDENTI AUTORIZZATI

Occorre la firma di tutti i Beneficiari. In caso di minori la richiesta va avanzata dal Tutore allegando il documento di autorizzazione del Giudice Tutelare.

Data

RISERVATO ALL'AGENZIA
<p>Si dichiara che le firme dei Richiedenti sono state apposte in mia presenza e che sono autentiche.</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">L'Agente</p>

AGENZIA DI

POLIZZA N° CONTRAENTE

A) RICHIESTE VARIAZIONI CONTRATTUALI
(con emissione di appendice da parte della Società)

VARIAZIONE BENEFICIARI

- Nuovi Beneficiari per il caso di morte

CAMBIO CONTRAENZA

NUOVO CONTRAENTE

Cognome e Nome Luogo e data di nascita.....

Indirizzo

Codice fiscale Professione Codice

PROF.		SETT.	

Documento identificativo: N. rilasciato da il

Tipo: 1 carta d'identità 2 passaporto 3 patente 4 altri 5 porto d'armi 6 tess. postale

Il nuovo Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del Codice acconsente al trattamento dei dati sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice e, inoltre acconsente:

- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO

- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle Società del Gruppo effettuate da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO

- alla comunicazione a Società del Gruppo che utilizzano i dati per rilevare la qualità o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relativi a prodotti o servizi delle Società del Gruppo anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente informativa.

Firma del nuovo Contraente

RETTIFICA NOMINATIVO

- dell'Assicurato:

- del Contraente: (Cod. Fisc.)

- del Beneficiario:

B) COMUNICAZIONI E RETTIFICHE
(senza emissione di appendice)

VARIAZIONE INDIRIZZO DEL CONTRAENTE

Nuovo indirizzo:.....

TRASFERIMENTO DELLA POLIZZA

Si chiede che la gestione della polizza venga affidata all'Agenzia di

Data

Il Contraente

RISERVATO ALL'AGENZIA

Si dichiara che le firme dei Richiedenti sono state apposte in mia presenza e che sono autentiche.

L'Agente

MODULO DI PROPOSTA

**I dati contenuti nel presente Fascicolo informativo (Mod. V377/05) sono aggiornati alla data del:
1 Dicembre 2005**

